

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI (DSD)
Ufficio Normativa e Controllo

Prot. n. DSD/0001906/11

Roma, 21 febbraio 2011

OGGETTO: Invio nuova versione del Manuale sulle Autentiche ai sensi dell'art. 7, Legge n. 248/2006.

Si trasmette, nella versione aggiornata e integrata, l'unito Manuale sulle autentiche che sostituisce in toto, a decorrere dal prossimo 1° Marzo, il precedente testo.

Per facilitare l'immediata ricognizione delle novità inserite nella presente versione, le stesse sono state scritte in carattere grassetto.

Tenuto conto della rilevanza e della complessità della materia in argomento, la scrivente Direzione garantirà, attraverso iniziative, che verranno tempestivamente comunicate, la puntuale illustrazione delle principali novità contenute nella nuova versione del Manuale.

Gli Uffici saranno chiamati a favorire la massima diffusione delle disposizioni impartite e promuovere, nei confronti degli Studi di consulenza automobilistica e dei Comuni della provincia di riferimento, le iniziative di formazione/aggiornamento che saranno ritenute più idonee.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore richiesta di chiarimento che potrà essere rivolta all'Ufficio Normativa e Controllo di questa Direzione.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
Vincenzo Pensa

Allegato alla circolare ACI-DSD 21.2.2011 prot. n. DSD/0001906/11

Automobile Club d'Italia

MANUALE AUTENTICHE

Disposizioni in materia di autenticazione
degli atti di alienazione e costituzione di diritti di
garanzia di beni mobili registrati

Direzione servizi Delegati
Ufficio Normativa e Controllo Febbraio 2011

AVVERTENZA

Per agevolare la consultazione del Manuale, si precisa che le modifiche e le integrazioni apportate rispetto alla precedente versione sono evidenziate in carattere grassetto.

PREMESSA

Il 4 luglio 2006, con l'art. 7 del DL n. 223/2006 convertito con modifiche in L. n. 248/2006, è entrata in vigore la nuova normativa in materia di autentiche degli atti di alienazione e costituzione di diritti reali di garanzia aventi ad oggetto i beni mobili registrati.

L'art. 7 ha ampliato i soggetti che possono autenticare gli atti da trascrivere al PRA facendo venire meno l'obbligo di rivolgersi al notaio.

L'art. 7 L. 248/2006 prevede che le nuove modalità di autentica si applichino ai beni mobili registrati. Si ricorda che, in base all'art. 2683 c.c., sono beni mobili registrati:

- gli autoveicoli iscritti al PRA;
- le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione;
- gli aeromobili iscritti nel codice della navigazione.

Gli Uffici Provinciali ACI non procederanno all'autentica degli atti relativi a navi e aeromobili.

PARTE I

Oggetto dell'Autentica

- a) Gli atti che possono essere autenticati ex art. 7 L. n. 248/2006
 - b) Formalità per le quali può essere presentata l'Istanza dell'acquirente
 - c) Applicazione dell'art. 7 L. 248/2006 a casistiche particolari
- a. Gli atti che possono essere autenticati ex art. 7 L. n. 248/2006

La nuova normativa in materia di autentiche degli atti di alienazione e costituzione di diritti reali di garanzia aventi ad oggetto i beni mobili registrati è entrata in vigore il 4 luglio 2006, con l'art. 7 del DL n. 223/2006 convertito con modifiche in L. n. 248/2006.

L'art. 7 ha ampliato i soggetti che possono autenticare gli atti da trascrivere al PRA facendo venire meno l'obbligo di rivolgersi al notaio.

Non tutti gli atti trascrivibili al PRA possono essere autenticati con le modalità semplificate previste dall'art. 7, in quanto il legislatore ha limitato tale autentica ad alcune tipologie di atti, anche se le fattispecie comprese sono quelle più frequenti.

Per effetto delle disposizioni dell'art. 7 L. n. 248/2006, non è più obbligatoria l'autentica notarile per i seguenti atti relativi a veicoli iscritti al PRA:

- atti di vendita di veicoli;
- atti di vendita di veicoli con riserva di proprietà, compresi i relativi atti di risoluzione e di cancellazione;
- atti costitutivi di ipoteca aventi ad oggetto autoveicoli, motoveicoli e rimorchi;
- atti di rettifica relativi ad atti di vendita già autenticati e trascritti al PRA;
- atti di accettazione di eredità; a questo riguardo, si precisa che non possono essere autenticati ex art. 7 gli atti di accettazione con beneficio di inventario dal momento che tali atti devono rivestire la forma dell'atto pubblico (art. 484 c.c.);
- dichiarazione di proprietà di veicoli provenienti dall'estero già intestati al soggetto che immatricola il veicolo in Italia;
- atto di rettifica da bene strumentale a bene personale o viceversa sottoscritto dal rivenditore di veicoli usati ex L. n. 85/1995.

L'autentica notarile continua ad essere necessaria per gli atti di cancellazione di ipoteca, costituzione di diritto d'usufrutto e uso, nonché per le procure speciali a vendere.

b. Formalità per le quali può essere presentata l'Istanza dell'acquirente

La Legge n. 80/2005 stabilisce che l'istanza dell'acquirente possa essere utilizzata solo per le formalità eseguite con le modalità di Sportello Telematico dell'Automobilista (STA), previste dal DPR 358/2000 e successive modifiche.

Ricordiamo che tali formalità per le quali può essere presentata l'istanza dell'acquirente, sono le seguenti:

- prime iscrizioni al PRA di autoveicoli, motoveicoli (con cilindrata superiore a 50 cc) nuovi di fabbrica, venduti tramite canali ufficiali;
- prime iscrizioni al PRA di rimorchi, con massa complessiva pari o superiore a 3500 kg, nuovi di fabbrica, venduti tramite canali ufficiali;
- prime iscrizioni al PRA di autoveicoli, motoveicoli (con cilindrata superiore a 50 cc) e rimorchi (con massa complessiva pari o superiore a 3500 kg) nuovi, provenienti da Stati membri della Comunità Europea o aderenti allo Spazio economico europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), venduti tramite canali non ufficiali;
- prime iscrizioni al PRA di autoveicoli, motoveicoli (con cilindrata superiore a 50 cc) e rimorchi (con massa complessiva pari o superiore a 3500 kg) usati, già in possesso della documentazione di circolazione provenienti da Stati membri della Comunità Europea o aderenti allo Spazio economico europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein).

L'istanza dell'acquirente può essere utilizzata anche per le prime iscrizioni di veicoli che, pur rientrando nella previsione normativa del DPR 358/2000, non sono gestibili con le procedure di STA, quali ad es. le prime iscrizioni a favore di persone iscritte nei registri AIRE.

Possibilità di allegare il contratto estero

L'istanza dell'acquirente prodotta da un soggetto diverso dall'intestatario della carta di circolazione estera va corredata dalla fotocopia del contratto di vendita estero, se in assenza della firma del venditore estero o della fattura.

Qualora venga presentato un contratto d'acquisto estero, questo deve essere tradotto. Si ricorda che agli atti e ai documenti formati all'estero, da far valere in Italia, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata, conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale (ai sensi dell'art. 33, comma 3 del DPR 445/2000).

In assenza di tale requisito, potrà essere accettata la traduzione di qualunque soggetto che traduca tale contratto estero e che presti, davanti al cancelliere giudiziario, giuramento sulla conformità della propria traduzione al testo originale (ai sensi dell'art. 5 del R.D. n. 1366 del 9.10.1922).

Tale traduzione asseverata non può essere sostituita con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal traduttore ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 che attesti la conformità della traduzione al testo straniero.

Casistiche particolari

Le case costruttrici che si intestano i veicoli possono utilizzare, per dichiarare l'acquisto a titolo originario del veicolo, l'istanza dell'acquirente ex L. 80/2005.

Inoltre, poiché la norma richiede quale unico requisito per potersi avvalere dell'istanza dell'acquirente che la formalità di prima iscrizione rientri nell'ambito di applicazione del DPR 358/2000, si ritiene che il vincitore di un concorso a premi possa utilizzare l'istanza dell'acquirente per le formalità STA relative a prime iscrizioni di veicoli nuovi acquistati a tale titolo. Per tali formalità, fino ad oggi, veniva richiesto l'atto di assegnazione sottoscritto dall'organizzatore del concorso, proprietario del veicolo, nella forma della scrittura privata autenticata dal notaio, forma che rimane in uso come modalità alternativa all'istanza dell'acquirente.

Istanza dell'acquirente che non sa o non può firmare

Nel caso in cui l'acquirente sia un soggetto che non sa o non può firmare, l'istanza, a scelta della parte, potrà essere sottoscritta:

- direttamente davanti al funzionario del PRA, in qualità di dipendente addetto a riceverla, il quale attesterà l'impedimento a sottoscrivere dichiarato dall'acquirente previo accertamento dell'identità.
- presso il pubblico ufficiale (funzionario del Comune o notaio) che attesterà l'impossibilità a firmare secondo le modalità indicate all'art. 4 comma 1 DPR n. 445/2000; in quest'ultimo caso, all'istanza dell'acquirente dovrà essere allegata la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, così come previsto dall'art. 38 comma 3 DPR n. 445/2000 per il caso in cui l'istanza non sia sottoscritta davanti al dipendente addetto.

(Nota: per analoghe situazioni di impedimento alla sottoscrizione, si anticipa che nei casi di "autentica della firma" la procedura è di seguito descritta nel testo a pagina 25).

Sottoscrizione dell'istanza dell'acquirente a favore di persona giuridica

Per l'istanza dell'acquirente, in quanto istanza di natura amministrativa, a favore di persona giuridica è sufficiente la sottoscrizione del singolo socio o amministratore che ha la rappresentanza legale per gli atti di ordinaria amministrazione; essa, quindi, non rientra tra quegli atti che necessitano della firma congiunta dei rappresentanti legali della società.

Esclusioni veicoli nuovi e usati extra UE e veicoli soggetti a licenza/autorizzazione

Rimangono escluse dall'applicazione della legge n. 80/2005 e non possono utilizzare l'istanza acquirente, le seguenti formalità:

- prime iscrizioni al PRA di autoveicoli, motoveicoli (con cilindrata superiore a 50 cc) e rimorchi (con massa complessiva pari o superiore a 3.500 kg) nuovi, provenienti da Stati diversi da quelli membri dell'Unione Europea o aderenti allo spazio economico europeo, attraverso canali di importazione non ufficiali;
- prime iscrizioni al PRA di autoveicoli, motoveicoli (con cilindrata superiore a 50 cc) e rimorchi (con massa complessiva pari o superiore a 3.500 kg) usati, già in possesso di carta di circolazione rilasciata da Stati extra UE;
- prime iscrizioni al PRA di autoveicoli, motoveicoli (con cilindrata superiore a 50 cc) e rimorchi (con massa complessiva pari o superiore a 3500 Kg), la cui carta di circolazione è rilasciata sulla base dell'art. 93, comma 3, del Codice della Strada (veicoli soggetti a licenza/autorizzazione o particolari requisiti), come, ad esempio, veicoli per uso trasporto cose per conto di terzi, noleggio con o senza conducente, servizio pubblico da piazza ecc.

c. Applicazione dell'art. 7 L. 248/2006 a casistiche particolari

La legge n. 80/2005 ha previsto che l'istanza dell'acquirente sia ammessa solo per formalità di prima iscrizione eseguite con le procedure di STA, determinando l'esclusione delle formalità di prima iscrizione che non rientrano nella previsione normativa del DPR n. 358/2000 e successive modifiche.

Tuttavia, vi sono alcune fattispecie che non potendo avvalersi dell'istanza dell'acquirente, perché non rientranti nell'applicazione del DPR n. 358/2000, si ritiene possano rientrare in via estensiva nelle disposizioni dell'art. 7 L. n. 248/2006 e beneficiare delle modalità semplificate di autentica.

Si fa riferimento a formalità relative a:

1. prima iscrizione di veicoli usati cancellati d'ufficio (ex art. 96 CdS e art. 18 L. n. 289/02) o ricostruiti;
2. prima iscrizione di veicoli radiati per esportazione e reimmatricolati nuovamente in Italia perché mai esportati all'estero;
3. prima iscrizione di veicoli provenienti da altri registri come ad es. i veicoli di provenienza militare, ex targa CD, ex targa EE ecc.

Per queste casistiche è possibile autenticare il titolo patrimoniale in base all'art. 7 L. n. 248/2006 in alternativa all'atto autenticato dal notaio, sia nel caso in cui il titolo da presentare è una dichiarazione di vendita perché il veicolo è stato reimmatricolato a nome di un soggetto diverso dall'ultimo intestatario al PRA, sia nel caso in cui venga presentata una dichiarazione di proprietà perché il veicolo è stato reimmatricolato a nome dell'ultimo intestatario al PRA.

Si è ritenuto opportuno far rientrare nell'autentica ex art. 7 anche il caso della dichiarazione di proprietà in quanto escludere dalla semplificazione questa casistica - tecnicamente non rientrante né nell'applicazione della normativa sull'istanza dell'acquirente (si tratta di formalità fuori STA) né nell'ambito dell'art. 7 (perché tale atto non sottende ad una alienazione, essendo già il soggetto proprietario del veicolo) -, avrebbe costituito una penalizzazione per i soggetti che già sono proprietari, sotto il profilo giuridico, del veicolo.

Per i motivi sopra esposti, anche per le formalità di prima iscrizione di veicoli provenienti dall'estero, che vengono iscritti a nome dello stesso soggetto già intestatario della carta di circolazione estera (è il caso di molti cittadini italiani che rientrano in patria), è possibile presentare la dichiarazione di proprietà autenticata, oltre che dal notaio, anche ex art. 7 L. n. 248/2006.

Per le prime iscrizioni provenienti dalla UE - rientranti nell'applicazione del DPR n. 358/2000, anche se la carta di circolazione estera risulta già intestata al soggetto che immatricula il veicolo in Italia - resta inteso che è sempre utilizzabile l'istanza dell'acquirente in alternativa alla sopra citata dichiarazione di proprietà, allegando la fattura, la controfirma del venditore o il contratto estero.

Infatti, vi potrebbero essere casi in cui alla base dell'importazione vi è un acquisto all'estero, pur in presenza della carta di circolazione estera già intestata al soggetto che immatricula il veicolo in Italia, come ad esempio nel caso di importazioni dalla Germania.

Per i veicoli già immatricolati nella Repubblica Federale di Germania, e reimmatricolati con targhe per l'esportazione in uno dei Paesi UE, non viene più rilasciata la carta di circolazione internazionale (internationaler Zulassungsschein di colore verde) ma viene emessa una nuova carta di circolazione intestata all'acquirente del veicolo (Zulassungsscheingung Teil I), mentre il certificato di proprietà (Zulassungsscheingung Teil II) non viene invalidato ma sovrascritto e aggiornato a nome del nuovo proprietario.

Continuerà, invece, ad essere necessario l'atto notarile o, in caso di vendita all'estero, l'atto autenticato presso il consolato o autenticato da un notaio estero e depositato presso un notaio italiano, per le altre formalità attualmente ancora escluse dalla previsione normativa del DPR n. 358/2000 e successive modifiche, e cioè:

- prime iscrizioni di veicoli che necessitano di un titolo autorizzativo la cui carta di circolazione è rilasciata sulla base dell'art. 93, comma 3, del Codice della Strada (veicoli soggetti a licenza/autorizzazione o particolari requisiti); **in questo caso può essere utilizzata anche la dichiarazione di proprietà autenticata dal notaio con allegata fattura estera UE, così come previsto dalla lett. circ. n. 6013 del 19/6/2002.**
- prime iscrizioni di veicoli provenienti da Stati extra UE o non aderenti allo spazio economico europeo, venduti tramite canali non ufficiali.

Per facilitare l'individuazione dei titoli che, in relazione alle varie fattispecie, possono essere allegati alla formalità, in appendice al presente manuale si allega una scheda sinottica nella quale sono schematicamente riassunte le varie casistiche.

Formalità di rettifica di atti di alienazione contenenti dati errati già trascritti al PRA

Qualora sia stato trascritto un atto di vendita al PRA contenente dati errati, la successiva formalità di rettifica potrà essere eseguita sulla base di un titolo, reso nella forma della scrittura privata autenticata

in base all'art. 7 L. 248/2006, anche se l'atto di vendita errato, già trascritto al PRA, era stato autenticato dal notaio.

Se l'errore è contenuto nell'istanza dell'acquirente già trascritta al PRA, l'atto di rettifica potrà essere autenticato dal notaio o in base all'art. 7 L. 248/2006.

Procura a vendere

Si ricorda che la procura a vendere va autenticata dal notaio.

Atto di vendita con patto di riservato dominio

Le autentiche degli atti di vendita con patto di riservato dominio (PDR), come noto, possono essere effettuate ex art. 7 L.248/2006.

Nel caso di prima iscrizione di veicolo con annotazione del patto di riservato dominio, in luogo dell'istanza dell'acquirente che non consente la previsione della clausola di riservato dominio, è possibile presentare una dichiarazione di vendita autenticata ex art. 7 L. n. 248/2006.

Possono essere autenticati ai sensi dell'art. 7 L. 248/2006 anche l'atto risolutorio con il quale viene risolto il contratto di vendita con PRD - e con il quale il venditore torna nella piena disponibilità del bene - e l'atto liberatorio - con il quale l'acquirente diventa proprietario del bene acquistato avendo corrisposto l'ultima rata del prezzo. Si tratta di atti legati a quello di alienazione stipulato in precedenza e che hanno effetti giuridici sul trasferimento di proprietà del veicolo.

Modifica del regime giuridico dei veicoli da beni strumentali a personali (e viceversa)

Il rivenditore di veicoli usati che usufruisce dei benefici della L. n. 85/1995, per modificare il regime giuridico dei veicoli ad esso intestati al PRA, trasformando tali beni da beni personali a beni destinati alla rivendita o viceversa, presenta una richiesta di trascrizione corredata da una dichiarazione di proprietà resa nella forma della scrittura privata autenticata (cfr. casistiche n. 454/2004 e n. 496/2005).

Tale dichiarazione di proprietà potrà essere autenticata con le modalità previste dall'art. 7 L. n. 248/2006.

Veicoli immatricolati e iscritti tardivamente al PRA

Per i veicoli, non provenienti dall'estero, immatricolati prima dell'avvio delle procedure di STA o comunque prima del 17/3/2005 (data di entrata in vigore dell'istanza dell'acquirente), ma non iscritti al PRA entro i termini di legge previsti (60 giorni dal rilascio della carta di circolazione), e in relazione ai quali viene chiesta tardivamente l'autentica dell'atto e la relativa iscrizione al PRA, si potrà usufruire delle modalità di autentica ex art. 7 L. n. 248/2006, oltre che della consueta autentica effettuata dal notaio.

Possono essere autenticati ex art. 7 L. n. 248/2006 anche gli atti relativi alle formalità di prima iscrizione tardiva di motocicli immatricolati prima del 1959 (cosiddette motoleggere).

PARTE II

Soggetti abilitati all'Autentica della sottoscrizione

a. Premessa

b. Gli Uffici Provinciali ACI

c. Uffici Motorizzazione Civile provinciali (UMC)

d. Studi di consulenza automobilistica

e. Delegazioni Automobile Club (AC)

f. Dipendenti delegati dai titolari STA a svolgere l'attività di autentica

g. Soggetti ai quali non può essere delegato il potere di autentica

h. Deleghe all'attività di autentica e registro autenticatori

a. Premessa

L'art. 7 Legge n. 248/2006 e il successivo art. 1, comma 68, L. 296/2006 (Finanziaria 2007) hanno attribuito il potere di autentica ai seguenti soggetti:

- titolari dello STA previsti dall'art. 2 DPR 358/2000, cioè Uffici Provinciali ACI che gestiscono il PRA, Uffici Motorizzazione Civile provinciali (UMC), Delegazioni ACI e Studi di Consulenza Automobilistica.
- Dipendenti delegati dai titolari STA a svolgere l'attività di autentica
- Uffici Comunali.

b. Gli Uffici Provinciali ACI

Sono abilitati ad autenticare il Direttore dell'Ufficio Provinciale e i dipendenti ACI abilitati alla firma degli atti PRA dalla Procura Generale.

c. Uffici Motorizzazione Civile provinciali (UMC)

Possono autenticare il Direttore dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione e il personale inquadrato nell'area C (circolare DTT prot. n. 16090/08/08/01 del 10/7/2006).

d. Studi di consulenza automobilistica

Il potere di autentica è conferito ai titolari dell'impresa che svolge l'attività di consulenza automobilistica ed è per questo in possesso dell'autorizzazione amministrativa prevista dalla L. 264/1991.

Lo STA non potrà più esercitare l'attività di autentica dalla data di definitiva cessazione dell'operatività (art. 6 comma 3 e art. 9 comma 3 D.P.R. 358/2000), cioè dalla data di chiusura definitiva del servizio telematico.

Al verificarsi della terza irregolarità e del conseguente scollegamento, lo STA non potrà più autenticare dalla data in cui riceve, da parte dell'USP ACI, formale notizia della chiusura definitiva dello Sportello tramite raccomandata A.R., il cui contenuto sarà anticipato in via telematica. Tale nota viene inviata per conoscenza all'Ufficio Provinciale ACI di riferimento, al locale DTT e alla Provincia interessata.

Si invitano gli Uffici Provinciali a verificare che gli studi di consulenza automobilistica, nei confronti dei quali sia stata comunicata formalmente la chiusura definitiva dello sportello telematico, abbiano rimosso le vetrofanie con il logo dello STA.

Non possono autenticare gli STA che non sono ancora operativi. Per poter autenticare ex art. 7 non è sufficiente avere terminato l'iter amministrativo di attivazione dello STA e aver ricevuto la password per poter operare, ma è necessario che il punto di servizio sia concretamente operativo con le procedure di sportello telematico.

Per individuare i titolari dello STA aventi il potere di autentica occorre, innanzitutto, distinguere a seconda che lo studio di consulenza automobilistica operi in forma individuale o societaria.

- **Impresa esercitata in forma individuale:** il titolare dello STA si identifica con la persona fisica titolare dello studio di consulenza.

- **Impresa esercitata in forma societaria:** titolare dello STA è la società che opera attraverso i soci-persone fisiche che sono legittimati ad agire in nome e per conto della stessa, in base alle disposizioni del codice civile e allo statuto societario.

In particolare, la rappresentanza della società spetta:

1. *società in nome collettivo:* al socio o ai soci che hanno l'amministrazione della società in base all'atto societario (art. 2298 c.c.);
2. *società in accomandita semplice:* al socio o ai soci accomandatari che hanno l'amministrazione della società in base all'atto societario (art. 2318 c.c.);
3. *società a responsabilità limitata:* all'amministratore o agli amministratori della società indicati nello statuto (artt. 2475 e 2475 bis c.c.);
4. *società in accomandita per azioni:* i soci accomandatari (art. 2455 c.c.) indicati nell'atto costitutivo;
5. *società per azioni:* l'organo amministrativo della società (amministratore unico, presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato) risultanti dall'atto costitutivo (art. 2380 bis e 2384 c.c.);
6. *società cooperativa:* l'organo amministrativo risultante dall'atto costitutivo (art. 2542 c.c.);
7. *società consortile:* il soggetto che, in base alla tipologia societaria prescelta, ha il potere di amministrazione e rappresentanza.

e. Delegazioni Automobile Club (AC)

Il Direttore dell'AC, che in qualità di dipendente ACI, è stato abilitato alla firma degli atti PRA, può svolgere l'attività di autentica.

Per le delegazioni dell'AC, è necessario distinguere tra:

- delegazioni AC presso le quali non opera personale dipendente dell'Automobile Club Provinciale (cosiddette indirette), alle quali, trattandosi di privati studi di consulenza automobilistica, si applicano le disposizioni indicate nel paragrafo precedente, dedicato agli studi di consulenza automobilistica;
- delegazioni AC presso le quali opera personale dipendente dell'Automobile Club Provinciale (cosiddette dirette), ossia personale dipendente di un ente pubblico, quale è l'Automobile Club Provinciale. In questo caso, titolare dello STA è il Presidente dell'AC che, in base allo Statuto ha la rappresentanza legale, e potrà delegare uno o più dipendenti dell'AC (ex art. 1, comma 68, L. 296/2006 - Finanziaria 2007).

f. Dipendenti delegati dai titolari STA a svolgere l'attività di autentica

Possono autenticare le sottoscrizioni, oltre ai titolari dello STA, anche i dipendenti dei titolari dello STA che siano stati da questi delegati a svolgere questa funzione (come da Legge Finanziaria 2007 - art. 1, comma 68 L. 296/2006 che ha modificato l'art. 7 L. 248/2006).

Sotto il profilo giuridico, dipendente è colui che è legato da un rapporto di lavoro subordinato, così come previsto dagli articoli 2094 e 2095 Codice Civile (c.c.).

La fattispecie tradizionale di lavoro subordinato è quella che, generalmente, si inquadra nell'ambito di un contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno.

In realtà, il mercato del lavoro prevede molteplici forme contrattuali di rapporto di lavoro, anche a seguito della cosiddetta "Riforma Biagi" che ha introdotto nuove forme cosiddette "atipiche".

La definizione di lavoro subordinato, contenuta nel codice civile, si rivela oggi insufficiente a incardinare con certezza nell'ambito del lavoro subordinato alcune tipologie di rapporti lavorativi. Sulla questione sono intervenute diverse pronunce giurisprudenziali.

Si ritiene, pertanto, che la norma contenuta nell'art. 7 vada interpretata in senso teleologico-funzionale, tenendo conto della realtà economica che la norma disciplina e delle finalità che, con tale disposizione, il legislatore ha inteso perseguire, estendendo, dunque, la sua applicazione anche a rapporti di lavoro che, pur non essendo inquadrati nel rapporto di lavoro subordinato, così come definito dalle disposizioni del codice civile, sul piano funzionale, sono ad esso equiparabili.

I dipendenti del titolare dello STA delegati ex comma 68 art. 1 L. 296/2006, in quanto dipendenti dell'impresa, possono svolgere l'attività di autentica presso tutte le sedi secondarie purché STA dello studio di consulenza (sede principale e sedi secondarie).

Non è possibile, quindi, che il titolare dello STA possa delegare un dipendente di una sede secondaria se presso tale sede non è attivato il servizio di STA.

Per le considerazioni sopra esposte, possono essere delegati dal titolare dello STA a svolgere l'attività di autentica anche:

- i collaboratori **dell'impresa familiare** purché in regola con le disposizioni in materia assistenziale e previdenziale.

Questi soggetti prestano la propria attività lavorativa nell'impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis c.c. e non sono legati, sotto il profilo formale, da un rapporto di lavoro subordinato in senso stretto. Sotto il profilo sostanziale, i collaboratori familiari svolgono la loro attività e sono inseriti nell'organizzazione dell'impresa, con modalità simili a quelle del lavoratore dipendente.

Questa interpretazione è confermata da una giurisprudenza ampiamente consolidata della Corte di Cassazione, nonché da una dottrina prevalente che qualifica l'impresa familiare come impresa individuale e pone i collaboratori familiari su un piano simile ai lavoratori subordinati.

• **Apprendistato**

Nel caso di apprendistato, si ritiene che, sebbene esso rientri tecnicamente nella categoria del rapporto di lavoro subordinato, non sussistano i presupposti per consentire una delega della funzione di autentica.

L'apprendistato, infatti, pur nella diversità delle diverse soluzioni in cui esso può configurarsi, è finalizzato all'attribuzione in capo al giovane apprendista di quella necessaria formazione di base per lo svolgimento di mansioni lavorative. Tale connotazione mal si configura con l'assegnazione di funzioni di responsabilità, quale quella di autenticazione.

• **Institore (art. 2203 c.c.)**

Può autenticare gli atti ex art. 7 L. 248/2006 l'institore che sia legato al titolare dello STA da un rapporto di lavoro subordinato e da questi delegato a svolgere tale funzione. Può autenticare anche l'institore, nominato in base a procura institoria conferita ex art. 2203 c.c..

Pertanto, in base al citato articolo del codice civile, da coordinarsi con quanto previsto dall'art. 3 comma 2 e dall'art. 4 comma 1 L. n. 264/1991 in materia di esercizio dell'attività di consulenza automobilistica, possono autenticare gli institori che rivestano la qualità di soci di Società in nome collettivo.

L'institore, non essendo il titolare dello STA ma un dipendente o un socio, non potrà, a sua volta, delegare il potere di autentica ad altri dipendenti dello studio di consulenza.

g. Soggetti ai quali non può essere delegato il potere di autentica

Si esclude, invece, che possano essere delegati all'autentica di firma ex art. 7 L. 248/2006 coloro che sono legati al titolare dello STA da rapporti di lavoro a carattere non continuativo o saltuario, quali, ad esempio, i lavoratori a progetto, i collaboratori occasionali, gli interinali o i lavoratori legati da collaborazioni coordinate e continuative.

La loro attività è legata alla realizzazione di uno o più progetti specifici o a fasi di esso, ed è caratterizzata dall'autonomia gestionale, senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente.

h. Deleghe all'attività di autentica e registro autenticatori

Al fine di garantire la certezza dei soggetti legittimati all'esercizio delle funzioni di autentica e consentire agli Uffici Provinciali di espletare i relativi controlli, è stato istituito il registro degli autenticatori (titolari STA e dipendenti delegati).

Gli Uffici Provinciali continueranno ad applicare le disposizioni già impartite con lettera circolare DSD n. 8879 del 26/6/2007, relative al deposito della delega delle funzioni di autentica presso l'Ufficio Provinciale.

Si ricorda che l'atto di delega in favore del dipendente dovrà riportare:

- le generalità del delegante e l'indicazione della denominazione dello STA;
- le generalità del dipendente e il tipo di rapporto di lavoro (ad esempio, collaboratore **dell'impresa familiare**, lavoratore subordinato a tempo indeterminato, ecc.);
- l'indicazione che il dipendente è regolarmente iscritto presso gli enti previdenziali;
- la sottoscrizione, oltre che del delegante, anche del delegato.

Copia dell'atto di delega, protocollato dall'Ufficio Provinciale, sarà restituita al titolare dello STA.

PARTE III Modalità di Autentica

a. Premessa

b. Contenuti

c. Limitazioni

d. Autentiche irregolari

e. Errori sulla dichiarazione di vendita

f. Contestualità autentica e formalità PRA

a. Premessa

L'art. 7 L. 248/2006 non specifica le modalità da seguire per l'autentica delle sottoscrizioni, né richiama alcuna disciplina già esistente, quale quella prevista per l'autentica notarile o per l'autentica amministrativa.

In assenza di specifiche disposizioni normative, si ritiene opportuno fare riferimento all'art. 2703 c.c. che definisce l'autenticazione fatta da notaio o altro pubblico ufficiale come "*l'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive*".

Pertanto, ai soggetti autenticanti spetta di verificare l'identità della persona che sottoscrive e dichiarare che la sottoscrizione è stata apposta alla propria presenza, indicando la data in cui è stata apposta.

Non dovrà essere effettuata dall'autenticatore alcuna valutazione in merito al contenuto dell'atto.